

CURIA METROPOLITANA DI SIRACUSA

L'ORDINARIO DIOCESANO

Prot. 48/21 RO

Vista la richiesta del Sig. [REDACTED] nato nel Comune di [REDACTED] il [REDACTED], battezzata il [REDACTED] nella Parrocchia San Giuseppe in Sortino, con la quale chiedeva che fosse annotata a margine del registro del Battesimo (vol. [REDACTED], p. [REDACTED], n. [REDACTED]) la sua volontà di abbandonare con atto formale la Chiesa Cattolica;

CONSIDERATO l'esito dei contatti avuti con la richiedente, in seguito alla ricezione dell'istanza in data 09 aprile 2021 per mezzo di posta Raccomandata A/R;

VISTO l'art. 8 §6 del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana recante *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, del 25 maggio 2018,

AUTORIZZA

il Rev.do Parroco della Parrocchia San Giuseppe in Sortino ad apporre sul libro dei battezzati, nelle annotazioni dell'atto di Battesimo di cui sopra, la seguente nota:

«È da ritenere che il battezzato abbia abbandonato formalmente la fede cattolica in data 22 aprile 2021. Questo atto è protetto dal segreto d'ufficio. Neppure il diretto interessato può prenderne visione. In caso di richiesta del certificato di Battesimo, il Parroco interpelli l'Ordinario diocesano»; aggiungendo poi gli estremi del presente decreto: «cf. Autorizzazione dell'Ordinario diocesano, in data 22 aprile 2021, Prot. 48/21 RO».

Tale decisione comporta delle conseguenze di ordine giuridico da tenere presente e sulle quali la richiedente è stata debitamente edotta:

- scomunica *latae sententiae*, secondo le prescrizioni del diritto, can.1364 §1;
- divieto di ricevere sacramenti e sacramentali, can. 1331 §1-2°; in particolare, divieto di ricevere la comunione, can. 915;

- necessità della licenza dell'Ordinario per accedere al matrimonio canonico, can. 1071 §1-5°;
- impossibilità di assumere l'incarico di padrino o madrina nei sacramenti dell'iniziazione cristiana, can. 874 §1;
- privazione delle esequie ecclesiastiche, can. 1184 §1-1°;
- rimane invece, in caso di matrimonio religioso, l'obbligo della forma canonica, compreso l'impedimento di disparità di culto (con relativa necessità della dispensa per una valida celebrazione) e la necessità della licenza per il matrimonio misto, cann. 1117-1086-1124 (così come modificati nel 2009).

Il Parroco comunichi per iscritto alla Cancelleria della Curia l'avvenuta annotazione attraverso la posta elettronica al seguente indirizzo: cancelleria@arcidiocesi.siracusa.it.

Siracusa, 22 aprile 2021

La Dottoressa f.g.p.
dott.



Sebbene